

Regione Piemonte



Provincia di Biella

COMUNE DI MUZZANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTURIA
E CIMITERIALE**

IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1990, N° 285

(modificato in ottemperanza al parere espresso dalla Regione Piemonte – Sezioni I e V del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza nella seduta del 07 aprile 1992)

INDICE

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

DA PAGINA 5 A PAGINA 6 - ARTICOLI DAL N° 1 AL N° 6

RISCONTRO DIAGNOSTICO

A PAGINA 7 - ARTICOLI DAL N° 7 AL N° 9

CAPO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

DA PAGINA 8 A PAGINA 9 - ARTICOLI DAL N° 10 AL N° 15

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

DA PAGINA 9 A PAGINA 11 - ARTICOLI DAL N° 16 AL N° 23

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

DA PAGINA 11 A PAGINA 14 - ARTICOLI DAL N° 24 AL N° 37

CAPO V

INUMAZIONI

DA PAGINA 14 A PAGINA 16 - ARTICOLI DAL N° 38 AL N° 46

CAPO VI

TUMULAZIONI

(sepulture private)

DA PAGINA 17 A PAGINA 20 - ARTICOLI DAL N° 47 AL N° 61

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

DA PAGINA 20 A PAGINA 22 - ARTICOLI DAL N° 62 AL N° 69

CAPO VIII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI ED AUTOPSIE

DA PAGINA 23 A PAGINA 24 - ARTICOLI DAL N° 70 AL N° 77

CAPO IX

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

DA PAGINA 25 A PAGINA 26 - ARTICOLI DAL N° 78 AL N° 82

CAPO X

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

A PAGINA 27 - ARTICOLO N° 83

CAPO XI

NORME DI SERVIZIO

DA PAGINA 27 A PAGINA 28 - ARTICOLI DAL N° 84 AL N° 89

CAPO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

DA PAGINA 29 A PAGINA 30 - ARTICOLI DAL N° 90 AL N° 100

CAPO XIII

CONTRAVVENZIONI

A PAGINA 31 - ARTICOLO N° 101

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

A PAGINA 31 - ARTICOLI DAL N° 102 AL N° 103

ALLEGATO A

TABELLA DELLE CONCESSIONI GRATUITE

A PAGINA 32

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1

1. In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel tit. VII del R.D. 9/7/1939 n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato civile, i familiari, i direttori di Istituto, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore del decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, etc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato civile.

ART. 2

1. A norma dell'art. 103, sub.A) del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, i Medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia, che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di statistica.
2. Fermo restante per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai Medici incaricati d'eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n° 285.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n° 185.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Unità Sanitaria Locale ove è avvenuto il decesso.
6. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico Necroscopo.
7. Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale a cui l'Ente appartiene.

ART. 3

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico Necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questi rilasci in Nullaosta per la sepoltura.

ART. 4

1. Le funzioni di Medico Necroforo di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile sono esercitate da un Medico nominato dall'Autorità Sanitaria competente.
2. Il Medico Necroscopo ha il compito d'accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
3. La visita del Medico Necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10, 11, 12 e comunque, non dopo le 30 ore.

ART. 5

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti nei commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato Medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n° 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parte di cadaveri ed ossa umane di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 7

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito d'osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n° 83. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta d'esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziari nei casi di competenza.

ART. 8

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 6, 69, 74 del DPR 13 febbraio 1964, n° 185, in quanto applicabili.

ART. 9

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di Cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2 ultimo capoverso.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche.
4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico sanitario deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975 n° 644 e successive modificazioni.

ART. 11

1. Nei casi morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 12

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o da altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'USSL il Sindaco può ridurre il tempo d'osservazione.

ART. 13

1. Durante il periodo d'osservazione il corpo dev'essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti di malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'USSL adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 14

1. In apposito locale del Cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:
 - a) Di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo d'osservazione prescritto;
 - b) Di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
 - c) D'ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
2. Durante il periodo d'osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono state somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n° 185.

ART. 15

1. Non essendoci nell'ambito del Cimitero un apposito locale da destinare ad obitorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del DPR 10.09.1990 n° 285, il Comune si attiene a quanto disposto dall'art. 14, 1° comma e dall'15, 1° e 2° comma dello stesso DPR 285/90.

CAPO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 16

1. Trascorso il periodo d'osservazione di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 17

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.

ART. 18

1. Ogni cadavere, prima d'essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 19

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere in legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con parete spesse non meno di 2,5 centimetri.

ART. 20

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Per la sola tumulazione, nella cassa, prima delle chiusure, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

ART. 21

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il servizio Igiene e Sanità pubblica abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 22

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 23

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio e il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 24

1. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere dev'essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale dev'essere consegnata al necroforo.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR n° 285/1990.
4. Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 25

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 26

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il servizio d'Igiene e Sanità pubblica non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero previsto nel successivo articolo 31 quando si tratta di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 27

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio di Igiene e Sanità pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambiente.

ART. 28

1. I cortei funebri, negli orari disciplinati dal Sindaco, debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 29

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 30

1. Il trasporto di un cadavere in un Altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui all'art. 25 del presente Regolamento, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 31

1. Per il trasporto delle salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formulina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 32

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori del Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o alla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 33

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata a resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n° 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 34

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 82 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Servizio Medicina Legale della USSL

ART. 35

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio Comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 36

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio Comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 37

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa umane ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

INUMAZIONI

ART. 38

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto ed al coperto). Scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 39

1. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Il cippo deve esser costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

ART. 40

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 41

1. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre i dieci anni d'età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno di mt. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni, debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere previsti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 42

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa in legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 43

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 44

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde od a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 40.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 45

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio, In caso d'inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 46

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento pietra o marmo entro le dimensioni indicate nella tabella di cui all'allegato A, senza pagamento di tassa.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO VI

TUMULAZIONI

(sepulture private)

ART. 47

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) Tombe o forni o loculi individuali;
 - c) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

ART. 48

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 47 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 49

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 50

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 51

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) Ad Enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado.
 - I fratelli e le sorelle consanguinee;
 - Il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 52

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ART. 53

1. Le nicchie, i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data dell'atto stesso della concessione.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, la cui concessione ha la durata di anni 30 decorrenti dalla data dell'atto di concessione.

ART. 54

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

ART. 55

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario USSL e della Commissione Edilizia Comunale: all'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

ART. 56

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo.

ART. 57

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 58

1. Le concessioni di tombe delle di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 59

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n° 803 potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del DPR 285/1990.

ART. 60

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge a spese del concessionario.

ART. 61

1. Il Comune rimborserà al concessionario o loro aventi causa, nel caso di restituzione del loculo o delle cellette-ossario, di cui al precedente art. 53 la metà del corrispettivo della concessione, ove la restituzione venga effettuata entro dieci anni dalla data della concessione e un terzo del corrispettivo, qualora la restituzione avvenga dopo 10 anni, ma prima dei venti dalla data dell'atto di concessione.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 62

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del DPR 285/90.

ART. 63

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del DPR 10 settembre 1990, n° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 64

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 37.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltite ai sensi del DPR 915/82, quali rifiuti speciali.

ART. 65

1. Prima che siano trascorsi dieci per le sepolture ad inumazione e trenta per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto di feretri, ma non la loro apertura.
3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed anch'esse sono regolate dal custode.
4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
5. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

ART. 66

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 10 settembre 1990, n° 285, ed integrate con quanto disposto al comma 1 dell'art. 65 del presente Regolamento.

ART. 67

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Servizio Igiene e Sanità pubblica della USSL e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle del Servizio Igiene e Sanità pubblica a tutela dell'igiene.

ART. 68

1. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dal Sindaco e dall'Autorità Giudiziaria, dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità, con il concorso del Servizio Igiene e Sanità pubblica, di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
3. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione e di estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

ART. 69

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, il personale è autorizzato solo ad assistere e non ad operare.

CAPO VIII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI ED AUTOPSIE

ART. 70

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
 - c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico Necroscopo, con firma autenticata dal servizio Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 73

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai Regolamenti Comunali.
5. Il trasporto delle urne, contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 31, e 33, del presente Regolamento, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalle cremazioni delle salme, per la quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione, dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduta ad altra destinazione.

ART. 74

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 75

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario dell'USSL o dell'USSL interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore sanitario dell'USSL competente, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria sia abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 76

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del servizio d'Igiene e Sanità pubblica dell'USSL, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo d'osservazione.
2. Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
 - b) Distinti certificati del Medico curante e del Medico Necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 31 del presente Regolamento è eseguito dal servizio Igiene e Sanità pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo d'osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 77

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di Legge vigenti, in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 9 e 69 del DPR 13 febbraio 1964, n° 185.

CAPO IX

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 78

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 79

1. Il cimitero comprende:
 - a) Un'area destinata ai campi d'inumazione;
 - b) Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) Una camera mortuaria che funge anche da depositi d'osservazione;
 - d) Una cappella;
 - e) Servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
 - f) Un ossario comune;
 - g) Una sala per autopsia;
 - h) Un colombario per raccogliere le urne cinerarie.

ART. 80

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) Un necroforo.

ART. 81

1. In quanto responsabile del servizio il necroforo:
 - a) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10 settembre 1990, n° 285;
 - b) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR di cui sopra;
 - c) È tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - d) Consegna un esemplare del registro di cui sopra, ad ogni fine anno, all'archivio Comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 82

1. In quanto custode del cimitero il necroforo:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del DPR 10 settembre 1990, n° 285;
 - b) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - d) Vigila affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - e) Esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori oltre allo sgombero della neve sul suolo viabile;
 - f) Impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

CAPO X

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

ART. 83

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari di cui al Capo XXI del DPR 285/90 e preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, sono soggetti, come il cimitero Comunale, alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

CAPO XI

NORME DI SERVIZIO

ART. 84

1. Speciale incarico del necroforo è quello delle tumulazioni ed estumulazioni, inumazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto del regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale.

ART. 85

1. Il necroforo dipenderà amministrativamente:
 - a) Dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc.
 - b) Dall'Ufficio dello Stato civile per la tenuta dei registri.

ART. 86

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 87

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione ed inumazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 88

1. È stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvo gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 62 del presente Regolamento.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi del DPR 915/82, quali rifiuti speciali.

ART. 89

1. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa, ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
2. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

CAPO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 90

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 91

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà entrare nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.
2. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio.
3. È proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte.
4. È vietato passare attraverso i campi e le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba desiderata.

ART. 92

1. Il viale centrale e laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata, tagliata o diserbata, quindi bruciata all'interno del cimitero.
2. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 93

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 94

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni del cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 95

1. Il Comune ha diritto di fare rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 96

1. È vietato appoggiare vasi, lumini ed ogni qualsiasi altro oggetto sui marciapiedi, nei viali e nei piazzali, anche sotto i loculi. Tali ornamenti dovranno essere posti negli appositi portaoggetti fissati nelle lapidi.
2. È pure vietato sostituire i portaoggetti fissati nelle lapidi, con altri differenti per forma e colore, senza l'autorizzazione del Sindaco.
3. È proibito aggiungere ulteriori portaoggetti fissati nelle lapidi, senza l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 97

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è proibito asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

ART. 98

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o alle cappelle, alle lapidi, ecc.
2. È pure proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 99

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità, al personale addetto od assistente per Legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

ART. 100

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di Polizia Urbana diffidato e dovrà uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenti contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

CAPO XIII

CONTRAVVENZIONI

ART. 101

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1256, come modificati per effetto dall'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n° 603, e dagli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 102

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n° 285, e nel T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

ART. 103

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.

Muzzano,

ALLEGATO A

TABELLA DELLE CONCESSIONI GRATUITE

NUMERO	NATURA DELLA CONCESSIONE	IMPORTO
1	COLLOCAMENTO DEI CIPPI D'ALTEZZA NON SUPERIORE A METRI UNO E DI CROCI SEMPLICI SIA IN FERRO CHE IN LEGNO.	LIRE =====
2	COLLOCAMENTO DEI SUDETTI D'ALTEZZA NON SUPERIORE A METRI 1,20 E DI LAPIDI SENZA SOPRACOPERTINA E SOLO IN MARMO	LIRE =====
3	COLLOCAMENTO DEI SUDETTI D'ALTEZZA NON SUPERIORE A METRI 1,50 E DI LAPIDI CON SOPRACOPERTINA E CIRCONDATE DA COLONNINE	LIRE =====